



COMUNE DI BISACQUINO

(PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO)

UFFICIO TECNICO



*Via Stazione 90032 Bisacchino (PA) Tel. 091/8308011 – fax 091/8352144 –
www.comune.bisacchino.pa.it utc@comune.bisacchino.pa.it*

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA “LEASING” DI UN AUTOBUS

Art.1

OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura consisterà nella locazione finanziaria in leasing con riscatto finale di un Autobus con capienza di n. 19 posti più ulteriore n. 1 posto per l'autista e n. 1 posto per l'accompagnatore, con le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico e d'oneri e preventivo di spesa. (A tal fine non sono indicati marchi, brevetti o tipi determinati – tuttavia, allo scopo di fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati, si riportano di seguito le caratteristiche tecniche della tipologia di oggetto richiesto, fermo restando che eventuali caratteristiche discordanti saranno ammesse qualora dalla valutazione delle differenze non si giudichi da parte dell'ente appaltante una discordanza complessivamente eccedente il 3%).

Art. 2

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 07/02 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dal combinato art. 81, 82 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/06 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta espresso in cifre e in lettere.

Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs 163/2006 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006. Non si procederà all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; In tal caso la commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di ammissione di una sola offerta

Articolo 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto a mezzo di procedura aperta alla quale potranno partecipare i soggetti indicati all'art. 34 del D.lgs 163/2006 purchè iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del citato D.lgs 163 e della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 4

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI GARA

Ciascun concorrente partecipante alla gara, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano ed, anche, di tutte le condizioni che possono interferire sulla determinazione del prezzo offerto.

ART. 5

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto della fornitura in locazione finanziaria di cui in oggetto fa riferimento alla seguente normativa: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in attuazione della direttiva 2004/18/CE e 2004/17/CE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per i contratti sotto soglia comunitaria; l'art.35 della L.R. 7/2002 con riferimento alla Circolare Assessorato LL.PP. del 18/09/2006 (G.U.R.S. n. 45 del 25/9/2006 – Parte Prima); ogni altra normativa che dovesse essere emanata, entro il termine della fornitura, in merito alle attività riguardanti i servizi oggetto di appalto.

ART.6

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente, previa autorizzazione del presidente di gara, ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 15, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti.

Art.7

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I concorrenti di cui all'art. 34 comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163. costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art.37 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

ART.8

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

- A) Requisiti di ordine generale
- I requisiti di partecipazione sono quelli indicati dall'art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006;
- B) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività da appaltare;
 - per i concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia, iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del D.lgs 163/2006
 - Per i concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano nei citati allegati, certificato prodotto rilasciato da uno dei registri professionali o commercianti ai istituti nel paese in cui sono residenti
 - **Il soggetto che partecipa alla gara deve presentare l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel quale siano indicati, per ogni fornitura eseguita, il committente, l'oggetto, l'importo, la data delle forniture.**
- C) Requisiti di capacità economica finanziaria
- Il soggetto che partecipa alla gara deve:
- Aver maturato un fatturato globale d'impresa nei tre anni finanziari conclusi che precedono la pubblicazione del bando, pari ad almeno 3 volte l'importo stimato della fornitura.

- Aver eseguito forniture nel settore oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre anni per un importo complessivo pari almeno all'importo stimato della fornitura.

Articolo 9
ELENCO DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE DALLA DITTA

L'offerta pena esclusione dovrà pervenire nei modi e nei tempi di cui sopra ed essere confezionata in plico unico controfirmato e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, contenente a sua volta i plichi di cui ai successivi punti a), b) e c) del presente art.9;

a) **1° PLICO: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante indicando il nome della società, l'indirizzo, la partita Iva il recapito telefonico e il fax e contenente le successive documentazioni e dichiarazioni:

- I. Certificato della C.C.I.A.A., prodotto sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e s.m.i, o copia conforme all'originale od in originale, o documento equivalente per gli offerenti non italiani come da punto 16/B, di data non inferiore a sei mesi dalla scadenza della presente gara, tra l'altro riportante il nominativo della persona o delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società o ditta con l'indicazione dei poteri conferiti a norma di statuto o di altro atto idoneo. **In calce il certificato deve prevedere la dicitura "Nulla osta ai fini della legge 575/1965 e s.m.i." come indicato all'art. 5) D.M. 16/12/1997 n. 486, emanato in attuazione della legge 135/97.** – In caso di ATI tale documentazione dovrà essere presentata da tutti i componenti il raggruppamento.
- II. Dichiarazione **di cui allegato 3 del disciplinare di gara** prodotta sotto forma di autocertificazione dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e s.m.i nella quale il legale rappresentate della ditta/società risultante dalla documentazione di cui al punto precedente I, attestante:
 1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. a) b), c), d), e), f), g), h), i), l), ed m) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 2. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);
 4. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno a più reati di partecipazione a

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio: In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale);

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova della stazione appaltante;
8. l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
9. di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
10. di essere in regola con la legge 12.03.1999 n. 68, norme per il diritto al lavoro dei disabili e dichiara altresì di non essere stato, nell'ultimo biennio, destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis D.L. 04 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 04 agosto 2006 n. 448 in tema di contrasto del lavoro nero e promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
12. di avere preso integrale conoscenza dell'appalto oggetto della fornitura, nonché delle norme contenute nel bando e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni, condizioni, clausole, modalità contrattuali, oneri e di avere preso visione di tutte le circostanze che possono influire sul costo della fornitura, giudicando l'importo previsto a base d'asta, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta che si accinge a fare;
13. di avere preso piena ed integrale visione del disciplinare di gara e dell'avviso di gara e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme, gli oneri, gli obblighi, le condizioni, le prescrizioni e le avvertenze ivi previste;
14. di aver maturato un fatturato globale d'impresa nei tre anni finanziari conclusi che precedono la pubblicazione del bando, pari ad almeno 3 volte l'importo stimato della fornitura.
15. di aver eseguito forniture nel settore oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre anni per un importo complessivo pari almeno all'importo stimato della fornitura.

16. di possedere personale qualificato tali da garantire una puntuale, tempestiva e corretta esecuzione della fornitura;
 17. che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- III. Elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel quale siano indicati, per ogni fornitura eseguita, il committente, l'oggetto, l'importo, la data delle forniture;
 - IV. Disciplinare di gara per la fornitura in locazione finanziaria "leasing" di un autobus sottoscritto dal legale rappresentante della ditta/società, per accettazione;
 - V. Capitolato tecnico e d'oneri e preventivo di spesa per la fornitura in locazione finanziaria "leasing" di un autobus, sottoscritto, dal legale rappresentante della ditta/società, per accettazione;
 - VI. Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, dichiarandone la correttezza dei relativi versamenti, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza di cui fornisce i seguenti dati: numeri di matricola INPS e numeri di matricola INAIL, **e di cui allega D.U.R.C. o dichiarazione di cui allegato 1 del disciplinare di gara:**
 - VII. Cauzione provvisoria emessa nella misura e nei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs 163/2006 pari ad € 1.032,00 (2% del valore stimato dalla fornitura), da presentarsi a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si avverte che l'importo della cauzione è assoggettabile al beneficio delle riduzioni del 50% per le imprese che abbiano i requisiti previsti dall'art. 75 comma 7 del predetto D.Lgs 163/2006. Le offerte dovranno altresì essere corredate, a pena d'esclusione dell'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia. Nel caso di avvilimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed impresa ausiliaria. Nel caso di costituente A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate. L'aggiudicatario dovrà altresì prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti ai sensi del D.Lgs 163/2006,
 - VIII. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), **di cui allegato 2 del disciplinare di gara.**
 - IX. Copia del "Codice Etico", adottato dal Comune di Bisacchino con Deliberazione di C.C. n. 23 del 18.03.2008, sottoscritto per accettazione **di cui allegato 4 del disciplinare di gara.**

b) 2° PLICO: DOCUMENTAZIONE TECNICA

- I. Scheda illustrativa, controfirmata e timbrata dalla Ditta concorrente, riguardante le caratteristiche tecniche del mezzo offerto (marca, tipo e dotazioni tecniche), in maniera da essere comparati con le caratteristiche tecniche minime riportate nel capitolato tecnico e d'oneri.

c) **3° PLICO: OFFERTA ECONOMICA**

- I. Offerta di ribasso, **di cui allegato 5 del disciplinare di gara**, debitamente sottoscritta, indicante il ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere, da applicare al prezzo a base d'asta con massimo quattro cifre decimali dopo la virgola. L'offerta deve essere firmata dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della società o dell'ente cooperativo o consorzio di cooperative, nel qual caso occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della società della cooperativa o del consorzio di cooperative, della facoltà di adempiere agli incombeni relativi. L'offerta, a pena di esclusione deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, nella predetta busta, oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

Articolo 10

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice della fornitura è tenuta a stipulare apposito contratto. Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima provando la propria legittimazione ed identità. Ove il rappresentante dell'impresa appaltatrice non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione l'ente appaltante fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Articolo 11

**DOCUMENTI FACENTI PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante del contratto ancorchè non materialmente allegati allo stesso:

1. il presente disciplinare di gara;
2. il capitolato tecnico e d'onori
3. l'offerta della ditta aggiudicataria;
4. il provvedimento di aggiudicazione

Articolo 12

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, consistenti in:

1. spese per le marche da bollo relative al contratto, alle copie e agli atti allegati;
2. spese per i diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
3. eventuale imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati e spese accessorie.

L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dal Comune e preventivamente comunicate alla medesima.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 13

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 sull'intero importo della locazione finanziaria.

La cauzione definitiva deve essere prestata nei termini e con le modalità preventivamente comunicati all'impresa affidataria.

Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 14

INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, anche nelle more della formale stipulazione del medesimo, previa in ogni caso gli accertamenti antimafia previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.

L'impresa potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.

Articolo 15

TERMINI DI ESECUZIONE

Il termine per ultimare la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in giorni 90 continui e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine.

Articolo 16

SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA - PROROGHE

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Comune, su proposta dell'impresa ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'impresa: nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.

Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.

Articolo 17

DOCUMENTAZIONE DELLA CONSEGNA

La data in cui la fornitura viene completata risulta da specifico verbale firmato dal responsabile del procedimento e dagli incaricati dell'impresa; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nel bene all'atto della consegna.

In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di consegna non implica l'accettazione del bene, potendosi questo sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando in seguito al collaudo risulti difettoso o in qualsiasi modo non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.

Articolo 18

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

Tutti i materiali da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte al precedente art. 2 ed indicate nell'offerta presentate dell'aggiudicatario in sede di gara.

Articolo 19 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

1. le spese necessarie a rendere il mezzo marciante su strada, di immatricolazione presso la competente Motorizzazione Civile e di trasporto presso l'Autorimessa Comunale nonché le spese per il passaggio di proprietà del mezzo usato a nome della Ditta aggiudicataria o in alternativa quelle per la demolizione del mezzo stesso.
2. L'onere conseguente la presenza, presso il Comune Bisacchino, per un giorno successivo alla consegna del mezzo, di personale specializzato della Ditta fornitrice per una adeguata istruzione del personale comunale assegnato alla conduzione del mezzo stesso in relazione alle prestazioni e alla sicurezza in attuazione dell'art. 37 e 38 del D. Lgs 626/94 e s.m.i..
3. L'obbligo di fornire, alla consegna della macchina, i "manuali di uso e manutenzione" dell'autotelaio e delle dotazioni ed accessori presenti necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione.
4. Resta stabilito espressamente che tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 20 SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice esegue in proprio la fornitura oggetto del contratto. Non è consentito il subappalto della fornitura;

Articolo 21 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa è unica responsabile dell'esecuzione della fornitura in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.

Articolo 22 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'impresa stessa, restandone completamente sollevato il Comune.

L'impresa infine assume l'obbligo di garantire al Comune il sicuro ed indisturbato possesso del bene fornito e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Articolo 23 MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato al precedente art. 13.

Articolo 24 IMPORTO DELLE PENALITÀ

L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto. Qualora l'importo delle penali da addebitare all'impresa supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 25

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 11.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Articolo 26

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, trattandosi di locazione finanziaria in leasing viene effettuato in rate mensili, con le modalità previste dall'art. 2 del capitolato tecnico d'oneri previa emissione di certificato di collaudo con cui si attesti la regolare esecuzione della fornitura.

Articolo 27

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali, salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dei maggiori danni.

Articolo 28

COLLAUDO DELLA FORNITURA

La fornitura è collaudata dal Comune che vi provvede attraverso la competente struttura comunale con la presenza dell'impresa fornitrice.

Il collaudo viene effettuato entro 10 giorni dalla consegna del bene.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

Le operazioni di collaudo risultano sempre da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, dagli incaricati dall'impresa.

Articolo 29

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo accerta che il bene presenti i requisiti previsti dal contratto per la fornitura.

Articolo 30

LE DECISIONI DEL COLLAUDO

E' rifiutata la fornitura che risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.

Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità, cioè non risulti perfettamente conforme alle prescrizioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 31

RISULTATI DEL COLLAUDO

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.

Il regolare svolgimento della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna da parte del Comune non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo ma vengono in seguito accertati; in tal caso l'impresa è inviata dal Comune ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.

In assenza dell'impresa e dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dal collaudatore fa egualmente stato contro di essa.

Articolo 32

FORNITURA RIFIUTATA AL COLLAUDO

L'impresa ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dal ricevimento della lettera raccomandata del Comune di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad €50 per ogni giorno di ritardo.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, ovvero, in mancanza, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente

Articolo 33

DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'impresa garantisce il prodotto fornito da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto elimina a proprie spese tutti i difetti manifestati durante tale periodo nel bene fornito, dipendenti a da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.

Entro 15 gg. (quindici giorni) dalla data delle lettera del Comune con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa dovrà adempiere a tale obbligo.

Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'Impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire da altre Impresa quanto richiesto, addebitandone il costo all'Impresa inadempiente.

Articolo 34

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi gli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;

fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento della fornitura non eseguita fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
negli altri casi previsti dalla legge o dal presente capitolato.

Articolo 35

MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241

Articolo 36

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 37

ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

E' esclusa la competenza arbitrale.

Bisacquino 30/12/2008-

*Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Paolo Gioia*

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Io sottoscritto _____ Rappresentante legale della
Ditta _____ dichiaro di aver preso
visione della presente Disciplina di gara e di accettarlo integralmente e senza riserva in nome e per
conto della Ditta che rappresento e di ritenerlo congruo.

Lì _____

Firma _____

RIFERIMENTO: BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO relativo alla Fornitura di un Autobus in Locazione finanziaria "Leasing" con riscatto finale con capienza di n. 19 posti più ulteriore n. 1 posto per l'autista e n. 1 posto per l'accompagnatore

OGGETTO: Decreto dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici 24 febbraio 2006.
Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ e residente a _____

via _____ n. _____, nella qualità di _____

della ditta _____

partecipante alla gara sopra indicata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci, non essendo in possesso del DURC

D I C H I A R A

(depennare le parti non ricorrenti)

a)-numeri di matricola o iscrizione seguenti :

INPS _____

INAIL _____

Cassa edile _____

b)-che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

c)-che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

ovvero

d)- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si forniscono i seguenti estremi :

ovvero

e)- che si è formato il silenzio assenso, avendo effettuato richiesta di rilascio in data _____ del DURC e che il medesimo, nei termini, non è stato rilasciato .

A dimostrazione si produce la documentazione seguente comprovante la tempestiva richiesta del certificato :

ovvero

f)- Che non si e' in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi.

A dimostrazione si produce la seguente documentazione:

-Relazione esplicativa;

-Estremi della pendenza: _____

Nelle ipotesi sopraindicate, dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:

- prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei confronti di tutti i soggetti che si sono avvalsi della facoltà come sopra prevista.

- la mancata presentazione dei documenti sopraindicati o della dichiarazione incompleta comporta l'esclusione dalla gara.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA

RIFERIMENTO: BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO relativo alla Fornitura di un Autobus in Locazione finanziaria "Leasing" con riscatto finale con capienza di n. 19 posti più ulteriore n. 1 posto per l'autista e n. 1 posto per l'accompagnatore

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006).

Con la presente dichiarazione il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ e residente a _____

via _____ n. _____, nella qualità di _____

della ditta _____

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la camera di Commercio di _____

partecipante alla gara sopra indicata .

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione :

- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

Dichiara espressamente e in modo solenne :

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché , qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento fronte-retro

Timbro e firma

Spett.le
COMUNE DI BISACQUINO
VIA STAZIONE, 24
90032 BISACQUINO

OGGETTO: "Fornitura di un Autobus in Locazione finanziaria "Leasing" con riscatto finale con capienza di n. 19 posti più ulteriore n. 1 posto per l'autista e n. 1 posto per l'accompagnatore

Il/La sottoscritto/a nato/a
a (prov./Stato) il
in qualità di (carica sociale)
dell'impresa (nome Società).....
con sede legale in (città) (prov.)
(via) (numero)
telefono fax
codice fiscale P.IVA

per la partecipazione alla gara, per l'affidamento della fornitura in oggetto. Dichiaro ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e s.m.i

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. a) b), c), d), e), f), g), h), i), l), ed m) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
4. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno a più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la

- gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova della stazione appaltante;
8. l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
 9. di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
 10. di essere in regola con la legge 12.03.1999 n. 68, norme per il diritto al lavoro dei disabili e dichiara altresì di non essere stato, nell'ultimo biennio, destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis D.L. 04 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 04 agosto 2006 n. 448 in tema di contrasto del lavoro nero e promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 11. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 12. di avere preso integrale conoscenza dell'appalto oggetto della fornitura, nonché delle norme contenute nel bando e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni, condizioni, clausole, modalità contrattuali, oneri e di avere preso visione di tutte le circostanze che possono influire sul costo della fornitura, giudicando l'importo previsto a base d'asta, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta che si accinge a fare;
 13. di avere preso piena ed integrale visione del disciplinare di gara e dell'avviso di gara e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme, gli oneri, gli obblighi, le condizioni, le prescrizioni e le avvertenze ivi previste;
 14. di aver maturato un fatturato globale d'impresa nei tre anni finanziari conclusi che precedono la pubblicazione del bando, pari ad almeno 3 volte l'importo stimato della fornitura.
 15. di aver eseguito forniture nel settore oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre anni per un importo complessivo pari almeno all'importo stimato della fornitura.
 16. di possedere personale qualificato tali da garantire una puntuale, tempestiva e corretta esecuzione della fornitura;
 17. che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

Luogo Data

Il Legale Rappresentante

Allega documento di riconoscimento in corso di validità



CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI DEL COMUNE DI BISACQUINO

CAPITOLO I

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Bisacchino (di seguito “*Comune*”) adotta il presente Codice Etico (di seguito “*Codice*”) al fine di:
 - a) assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi;
 - b) migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
 - c) **garantire** la massima trasparenza della sua azione amministrativa.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di Bisacchino
2. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:
 - a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore. ovvero le aziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi;
 - b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti che attengono alle gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi.
3. Esso costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e l'espressa accettazione da parte delle Imprese costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori o alla fornitura di beni e servizi.

CAPITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE

Art. 3

Dovere di correttezza

1. L'azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

Art. 4

Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d'appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.
2. Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto;
 - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

Art. 5

Collegamenti

1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di fornitura.

Art. 6

Norme antiracket ed anticorruzione

1. Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune.

Art. 7

Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

Art. 8

Dovere di segnalazione

1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

Art. 9

Doveri nei confronti dei cittadini-utenti

1. Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei confronti dei cittadini-utenti:
 - non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose;
 - sia tutelata la loro privacy;
 - sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi.

Art. 10

Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 11

Violazioni del codice etico da parte delle imprese

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto per colpa della Ditta.
3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni.

CAPITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 12

Dovere di imparzialità

1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcune prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Art. 13

Riservatezza

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso.
2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.

Art. 14

Indipendenza

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune.
3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio.

Art. 15

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, sull'astensione decide il dirigente.

Art. 16

Regali ed altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali.
2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

Art. 17

Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali.

Art. 18

Contratti con appaltatori

1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.

2. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per iscritto il dirigente.

Art. 19

Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.
2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art. 20

Doveri del dirigente

1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti.
2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.
3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria.

Art. 21

Inosservanza

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali.
2. L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

Io sottoscritto _____ Rappresentante legale della
Ditta _____ dichiaro di aver preso
visione della presente codice etico adottato dal Comune di Bisacquino con Deliberazione di C.C. n. 23
del 18.03.2008 e di accettarlo integralmente e senza riserva in nome e per conto della Ditta che
rappresento.

Lì _____

Firma _____

Spett.le
COMUNE DI BISACQUINO
VIA STAZIONE, 24
90032 BISACQUINO

OGGETTO: "Fornitura di un Autobus in Locazione finanziaria "Leasing" con riscatto finale con capienza di n. 19 posti più ulteriore n. 1 posto per l'autista e n. 1 posto per l'accompagnatore

Il/La sottoscritto/a nato/a
a (prov./Stato) il
in qualità di (carica sociale)
dell'impresa (nome Società).....
con sede legale in (città) (prov.)
(via) (numero)
telefono fax
codice fiscale P.IVA

per la partecipazione alla gara da aggiudicarsi con il criterio di cui al bando ai sensi D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

O F F R T E

Il ribasso percentuale:

DEL _____% (_____), sul prezzo posto a base di gara.

Luogo Data

Il Legale Rappresentante
